

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

ALLEGATO SUB A)

VECCIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 99</p> <p>Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica</p> <p>1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l’allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo. L’importo di tale premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.</p> <p>2. L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.</p> <p>5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche. Il procedimento è instaurato su reclamo della</p>	<p>Art. 99</p> <p>Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.</p>

<p>parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall’art.23 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F..</p>	<p>Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F..</p>
---	--